

Volsca Ambiente e Servizi SpA

Protocollo in arrivo n° 4Data 02/01/2024

Deliberazione n.161/2023/PASP
 Comune di Lanuvio (RM)
 Partecipazioni pubbliche

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Franco MASSI	Presidente
Cons. Laura D'AMBROSIO	Componente
Cons. Francesco SUCAMELI	Componente
Cons. Vanessa PINTO	Componente- Relatrice
Primo Ref. Ottavio CALEO	Componente
Primo Ref. Annalaura LEONI	Componente
Ref. Giulia RUPERTO	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, Tusp), e in particolare l'articolo 5, commi 3 e 4, come modificati dall'articolo 6, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 e dall'articolo 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTE le pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite in funzione nomofilattica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102, con le deliberazioni 3 novembre 2022, n. 16/2022/QMIG, 23 novembre 2022, n. 19/2022/QMIG, e 10 luglio

2023, n. 25/2023/QMIG;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Lanuvio (RM) n. 50 del 30 ottobre 2023, relativa a *"Affidamento del servizio di igiene urbana. Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica in house providing Volsca Ambiente e servizi Spa. Approvazione relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex art. 14, comma 3, del dlgs n. 201/2022) ed Allegati"* trasmessa a mezzo Pec dal Sindaco, ai sensi dell'art.5 comma 3 d.lgs. n. 175 del 2016, in data 2 novembre 2023 ed acquisita da questa Sezione in pari data, (prot. Sezione n. 6812);

VISTA l'ulteriore documentazione trasmessa dall'Ente con la medesima Pec del 2 novembre 2023 (prot. Sezione n.6887);

VISTO il decreto del Presidente Aggiunto della Sezione n. 44/2023 del 3 novembre 2023 di assegnazione dell'esame della suddetta richiesta;

VISTA la richiesta di integrazione documentale formulata dal Magistrato Istruttore con nota del 7 dicembre 2023 (prot. Sezione n. 9598) inoltrata via p.e.c. in pari data;

VISTI i riscontri istruttori trasmessi, a mezzo Pec, con la nota del Comune 14 dicembre 2023 e l'ulteriore documentazione ivi allegata (prot. Sezione n. 9701);

VISTA l'ordinanza n. 72 del 22 dicembre 2023, con cui il Presidente Aggiunto ha convocato l'adunanza della Sezione in camera di consiglio per l'esame e la deliberazione;

UDITA la relatrice, Cons. Vanessa Pinto;

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota del 2 novembre 2023, trasmessa a mezzo p.e.c. ed acquisita, in pari data, da questa Sezione al n. prot. 8448, il Comune di Lanuvio, in persona del Responsabile del Settore I° - OO.PP., Manutenzione, Ambiente, Patrimonio, Assetto e Programmazione del Territorio, Edilizia Privata e Urbanistica - ha trasmesso - ai fini di cui all'art. 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito anche TUSP) -copia della delibera del Consiglio comunale n. 50 del 30 ottobre 2023, avente per oggetto" *Affidamento del servizio di igiene urbana. Acquisto quote di partecipazione nella società pubblica in house providing Volsca Ambiente e servizi Spa. Approvazione relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex art. 14, comma 3, del dlgs n. 201/2022) ed Allegati"*.

Unitamente all'atto deliberativo, sono stati inviati i seguenti documenti: 1- Statuto ed Atto Costitutivo della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.; 2. Bilanci della Società esercizi 2018-2022, corredati dai relativi documenti (Nota Integrativa, Relazione sulla gestione, parere Collegio sindacale, parere Organo di revisione, Relazione sul governo societario, verbale/relazione Comitato strategico e di controllo, nonché per gli esercizi 2018-2021 la relativa relazione semestrale al 30.06); 3- Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art 14, comma 3, del D.lgs 201/2022, con allegati Piano Industriale (agg. al 3.10.2023) (all.to n. 1), Allegato economico/Piano dei Servizi (all.to n. 2), Piano economico e finanziario 2024-2028, redatto ai sensi dell'art. 17 del dlgs 201/2022, con a corredo la relativa asseverazione dell'Organo di revisione (all.ti 3 e 4).

Con la sopra citata delibera, il Comune di Lanuvio ha autorizzato la sottoscrizione di una quota di partecipazione, pari al 1% del capitale sociale, della società Volsca Ambiente e servizi Spa, con sede in Velletri (RM) via di Troncavia 6, P.IVA 11211231003, al fine di gestire, in *house providing*, il servizio di raccolta urbana, attualmente affidato in appalto - in regime di proroga - alla società Camassambiente S.p.A., oggi Meridionale Servizi Ambientali S.r.L. (M.S.A s.r.l.) giusta cessione in affitto del ramo d'azienda (sul punto vedi *infra*).

Il prezzo di acquisto della suddetta partecipazione sociale è stata fissato nell'importo di € 65.708,20.

Secondo quanto riportato in atti, tale scelta si è resa necessaria anche alla luce delle criticità riscontrate, negli anni, con l'attuale gestore del servizio, sia in termini di qualità del servizio fornito che di oneri sostenuti.

La società Volsca Ambiente e Servizi SpA (di seguito, per brevità, anche solo la "Società") è nata dall'operazione di scissione parziale della Volsca Ambiente Spa, ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto dell'8 marzo 2010 dal Tribunale di Velletri, sezione fallimentare (sul punto si veda *infra*).

Essa è partecipata da soli enti locali (Albano Laziale, Lariano, Genzano di Roma e Velletri).

Ha un capitale sociale di €2.500.090,00 e, come oggetto esclusivo, quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali

ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

1.1 Dalla ricostruzione in fatto riportata nella delibera consiliare, risulta che:

- a) in data 20 marzo 2023, il Comune di Lanuvio ha inviato richiesta di ingresso nella compagine sociale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. attraverso l'acquisto massimo dell'1% delle quote azionarie e successivo affidamento diretto *"in house providing"* dei servizi di raccolta rifiuti e igiene urbana;
- b) con comunicazione del 21 marzo 2023, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha confermato la propria disponibilità all'assunzione della gestione del suddetto servizio, inviando un prospetto economico indicante il possibile prezzo di acquisto dell'1% del capitale sociale (pari a 290 azioni) valutato avendo riguardo al patrimonio netto al 31/12/2021;
- c) con verbale di Assemblea dei Soci del 30/03/2023, l'assemblea ed il comitato di indirizzo strategico e controllo, hanno approvato all'unanimità l'ingresso del Comune di Lanuvio e il relativo affidamento, *"restando in attesa del succitato parere della Corte dei Conti e dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ai sensi del vigente art. 5 comma 3 e 4 del Tusp, modificato dalla Legge 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)"*.

1.2 Con nota del 7 dicembre 2023 (Prot. n. 9598) è stato effettuato un supplemento istruttorio funzionale ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi in ordine a:

- a) la sussistenza dei requisiti di convenienza economica e sostenibilità finanziaria dell'operazione, avendo riguardo anche alla *"gestione"* della partecipazione societaria;
- b) la sostenibilità finanziaria dell'operazione, da un punto di vista *"soggettivo"*, avendo riguardo agli effetti della complessiva operazione sul bilancio dell'Ente e sui relativi equilibri. Il tutto, quindi, alla luce anche di eventuali oneri latenti collegati o derivanti dai rapporti tra la Società e la Società Volsca Ambiente Spa ed a possibili passività potenziali collegate alla risoluzione/recesso anticipati dal contratto di servizio.

1.3 Con la nota di risposta del 14 dicembre 2023, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita in pari data dalla Sezione (prot. 9701), l'Ente ha fornito riscontro nei termini assegnati, inviando - a corredo - i seguenti documenti:

- a) copia della relazione semestrale al 30 giugno 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 9 ottobre 2023 (All.to n. 1);
- b) copia dell'atto di proroga tecnica del Contratto di affidamento in appalto del servizio di igiene urbana, con la società M.S.A s.r.l. (All.to n.2);
- c) copia degli estratti -per gli esercizi 2018-2021 - degli atti di sollecito e di avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento della tassa sui rifiuti (All.ti 3.a), 3.b.), 3.c.), 3.d));
- d) copia dell'estratto del bilancio di previsione 2023, relativamente allo stanziamento ed all'impegno a valere sul 2024 dell'importo inerente all'acquisto della partecipazione sociale nella Società (All.to n. 4);
- e) copia della dichiarazione con cui la Società dichiara di rinunciare a qualsiasi risarcimento e/o indennizzo in caso di risoluzione anticipata da parte del Comune di Lanuvio (All.to n. 5).

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. La normativa di riferimento: inquadramento sistematico

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 5 agosto 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175 del 2016) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La funzione intestata a questa Corte è una *"peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"* (cfr. Corte dei conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione n. 16/2022/QMIG).

La *ratio* sottesa alla novella normativa è *"assicurare una più efficiente gestione e razionalizzazione delle partecipazioni al fine di una riduzione del loro costo per i bilanci pubblici"*

(Corte costituzionale sentenza n. 194/2020). Il TUSP, infatti, punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti (Corte costituzionale n. 86/2022)" (cfr. SS.RR in sede di controllo, deliberazione n. 16/2022/QMIG, cit.).

Gli elementi-presupposto sono contenuti, in particolare, nei commi 1 e 2.

Ai sensi del comma 1, viene prescritto che "1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 TUSP, l'atto deliberativo deve dare atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

A tale fine, viene in rilievo - in via preliminare - l'"an" di tale opzione operativa, avendo riguardo allo stretto collegamento dell'operazione con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4 TUSP).

In ordine al *quomodo*, la scelta deve essere economicamente conveniente e finanziariamente sostenibile, avendo riguardo anche alla gestione diretta ovvero esternalizzata del servizio.

A tale riguardo vengono in rilievo - come parametri portanti - i principi costituzionali a tutela della finanza pubblica allargata, in termini di copertura economica delle spese, di equilibri sostanziali e prospettici di bilancio e di buon andamento dell'*agere* pubblico (art. 81, 97 e 119 Cost.).

La sostenibilità finanziaria deve essere valutata da un punto di vista oggettivo e soggettivo (sul punto vedi *infra*).

Tali valutazioni ed il correlato onere motivazionale gravano sull'Amministrazione interessata all'operazione che dovrà riportare nella delibera e negli atti a questa allegati *“gli elementi, in particolare economico finanziari, che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi”* (cfr. SSRR delibera n. 16/2022/QMIG, cit).

La scelta gestoria è connotata da discrezionalità tecnica. Per l'effetto il perimetro del controllo espletato da questa Corte non è limitato alla conformità estrinseca dell'atto ma si estenderà alla verifica dell'attendibilità delle valutazioni operate, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, *“distinguendo il margine di opinabilità, tipico dell'applicazione di una regola scientifica non assoluta, dal margine di opportunità, caratteristico delle scelte di merito riservate all'Amministrazione”* (SSRR deliberazione n. 16/2022/QMIG, cit.).

Le verifiche avranno, quindi, per oggetto da un lato la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria svolta dall'Ente e dall'altro l'attendibilità dei dati e delle informazioni assunte a presupposto delle valutazioni effettuate.

Nel dettaglio, ai fini della convenienza economica dell'operazione, la motivazione dovrà dare il conto sia della *“funzionalità”* della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) sia del corretto impiego delle risorse pubbliche (ottica dell'efficienza ed economicità). La sostenibilità finanziaria, invece, andrà esaminata con riferimento ad un duplice profilo; quello oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'Amministrazione intende effettuare e quello soggettivo, funzionale a valutarne gli effetti sul bilancio dell'Ente e sui relativi equilibri, avendo riguardo agli oneri diretti ed indiretti, attuali e prospettici, collegati anche alla gestione della prospettata partecipazione societaria ed alla correlata capacità di copertura economica.

2.1 Avendo riguardo alla procedura da seguire ed agli esiti dell'attività di controllo intestata a questa Corte, vengono in rilievo i successivi commi 3 e 4.

Tali disposizioni stabiliscono, in particolare, i termini entro i quali la Corte deve pronunciarsi (sessanta giorni dal ricevimento), il criterio di riparto di competenze tra le Sezioni della Corte, le modalità di comunicazione all'Amministrazione dell'esito finale della verifica, nonché gli obblighi di pubblicazione imposti a quest'ultima.

Nel caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'Amministrazione intenda procedere egualmente, è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali

ritenga di discostarsene e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali motivazioni.

Proprio in considerazione degli effetti, anche indiretti, del pronunciamento della Corte, è stato rilevato che *“l’interlocuzione con l’Amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi, in particolare nei casi in cui gli atti trasmessi non siano sufficientemente corredati dei dati necessari all’esame di competenza. Sul punto, va peraltro sottolineato che l’art. 3, comma 8, della legge n. 20 del 1994 conferisce un potere generalizzato alla Corte dei conti di richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia che sia strumentale all’espletamento dei propri compiti di controllo (in tal senso si richiama anche l’art. 16 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214)”* (cfr. SSRR deliberazione n. 16/2022/QMIG).

2.2 Alla luce delle suddette coordinate è stata analizzata la delibera consiliare n. 50/2023 ed i documenti a questa allegati, nei termini e con gli esiti di seguito illustrati.

3. Operazione di acquisizione societaria deliberata dal Comune di Lanuvio

Come anticipato, il caso che ci occupa ha per oggetto l’acquisizione della partecipazione societaria, pari all’1 per cento del capitale sociale, della società Volsca Ambiente e Servizi SpA, al fine di gestire il servizio di raccolta urbana in regime di *in house providing*.

I requisiti prescritti dall’art. 5, comma 1, TUSP vanno valutati, quindi, sia rispetto agli oneri connessi all’acquisto della qualità di socio che avendo riguardo alla gestione del servizio secondo il modello *in house*.

A tale ultimo riguardo, la delibera consiliare n. 50/2023 risulta integrata, nella parte motivazionale, dalla Relazione predisposta ai sensi dell’art. 14, comma 3, del dlgs n. 201/2022 (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*) per gli aspetti inerenti alla scelta dello specifico strumento operativo.

3.1 Contesto di riferimento

Come evidenziato nella delibera consiliare all’esame, il settore della raccolta dei rifiuti nella Regione Lazio era disciplinato dalla legge regionale n. 14 del 25 luglio 2022

“Disciplina degli enti di governo d’ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani “, avendo riguardo, in particolare, alla costituzione, all’attività ed all’organizzazione degli Enti di Governo degli Ambiti territoriali ottimali (EGATO) delimitati dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio).

Ad oggi l’EGATO della provincia di Roma, che ricomprende anche il Comune di Lanuvio non risulta ancora costituito.

Ad oggi la legge risulta essere stata abrogata con la successiva legge regionale n. 19/2023.

Per l’effetto, nelle more di una nuova disciplina del settore da parte dal legislatore regionale, resta intestata ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento, senza soluzione di continuità, del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art.198, comma 1, Dlgs 152/2016).

Come già anticipato, il Comune di Lanuvio ha gestito il servizio di raccolta di rifiuti, a decorrere dal 2016, mediante affidamento in appalto a favore dell’allora società CAMASSAMBIENTE S.p.A. (oggi ditta M.S.A. S.r.l., in qualità di impresa di sottoscrittrice del fitto di ramo d’azienda), con scadenza 16/6/2023.

Tale contratto è stato oggetto di due proroghe; la prima sino al 16 dicembre 2023, giusta determinazione dirigenziale n. 252 del 15/5/2023; la seconda sino al 29 febbraio 2024 *“salva l’immediata cessazione del rapporto contrattuale in prorogatio in caso di affidamento al nuovo soggetto gestore prima della scadenza di detto termine”*, giusta determina di proroga n. 736 del 13/12/2023.

Nell’ambito dei documenti in atti, viene dato atto che il servizio attualmente affidato all’esterno, ha rilevato criticità in termini qualitativi e di “eccesso” di oneri rispetto alla media dei costi sostenuti nella Regione Lazio.

In particolare, nell’ambito della relazione predisposta ai sensi dell’art. 14 del dlgs 201/2022 viene evidenziato che *“nel Comune di Lanuvio, rispetto a situazioni similari e perfettamente confrontabili, è risultato nel 2021 un costo per il servizio di igiene Urbana nella media generale dei comuni limitrofi e comunque superiore anche alla media regionale che, in un campione di 192 comuni (dati ISPRA) del Lazio, risulta essere 169,98 €/ab. x anno”*.

Comune	N° abitanti	Costo totale del servizio pro-capite (Euro/ab. per anno)	Costo per Kg di rifiuto (€cent/Kg per anno)	Gestore
Lanuvio	12.828	177,18	45,39	Meridionali Servizi Ambientali RL
Cori	10.575	157,99	43,06	CNS + Formula Ambiente
Artena	13.762	150,18	39,19	L'Igiene Urbana S.r.l.
Rocca Priora	11.861	189,04	42,95	Sarim S.r.l.
Rocca di Papa	16.947	203,13	44,86	Del Prete S.r.l.

Fonte: Relazione ex art. 14 dlgs 201/2022

In ordine alla "qualità" del servizio vengono evidenziati i seguenti fattori di criticità che l'Ente intende superare con la futura gestione, e precisamente: *"la mancata informatizzazione del centro comunale di raccolta; carenze nell'attuale servizio di spazzamento meccanizzato per alcune aree sensibili del territorio, attualmente non raggiunte dal servizio; attuale calendario di raccolta non completamente adeguato alle tipologie di conferimento; limitato utilizzo di fototrappole di ultima generazione ad uso professionale; orari di ritiro non consoni allo svolgimento delle attività quotidiane dei cittadini (si auspica l'attivazione del servizio notturno su un perimetro opportunamente individuato); assenza di continuità nelle campagne di sensibilizzazione"* (cfr. Relazione ex art. 14 dlgs 201/2022, cit.).

3.2 Requisiti di natura procedurale e preliminare

Dalle verifiche effettuate, risulta che l'atto deliberativo è stato adottato dal Consiglio comunale, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 1, TUSP (che in proposito rinvia al precedente art. 7, comma 1).

L'atto deliberativo risulta corredato dal parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del dlgs 267/2000.

Tra gli allegati, viene citato (allegato 3) il parere positivo dell'Organo di revisione economico-finanziaria, come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b, n.3, Tuel.

L'operazione di acquisto si riferisce ad una società per azioni che opera, in via esclusiva, nel settore della raccolta dei rifiuti urbani.

Per l'effetto risultano rispettate le prescrizioni di cui al combinato disposto degli art. 3, comma 1 e 4, commi 1 e 2, del TUSP.

In particolare, in ordine ai requisiti di cui all'art. 4 TUSP, l'atto deliberativo da' atto che *"l'attività della società rientra nell'ambito di pertinenza dell'Amministrazione comunale,*

producendo la stessa servizi di interesse economico generale a rete (rifiuti) ai sensi dell'art. 4 comma 1 D. Lgs. n. 175/2016, sussistendo nella fattispecie in esame, quindi, la stretta inerenza con le finalità istituzionali dell'ente che ha tra i suoi obiettivi fondamentali quello di gestire in modo efficiente ed ecologicamente sostenibile i rifiuti prodotti all'interno del proprio territorio, contribuendo alla tutela dell'ambiente e alla salute pubblica".

In ordine alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (comma 2, art. 5 TUSP), viene specificato che *"non sono previsti aiuti né finanziamenti pubblici, né compensazioni economiche"* e che *"Nel caso di specie i rapporti tra Ente locale e la società saranno regolati da specifico contratto di servizio che andrà a disciplinare le modalità di esecuzione e gli obblighi in capo all'affidataria nonché le compensazioni economiche contrattualmente pattuite (cfr. corrispettivi al netto delle eventuali tariffe) che dovranno risultare adeguate a remunerare i costi sostenuti dall'azienda per l'esercizio delle attività svolte. Costi che saranno interamente coperti dalla TARI all'interno del PEF annuale di riferimento, validato da Arera"*.

Sempre secondo quanto riportato nella delibera all'esame, lo schema dell'atto deliberativo risulta essere *"stato sottoposto a forme di consultazione pubblica, mediante la pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale del Comune di Lanuvio dal 23/10/2023 al 29/10/2023 e che non sono pervenute osservazioni in merito"* (comma 2, art. 5 TUSP).

Alla luce di quanto sopra, quindi, dai documenti in atti risultano rispettati i requisiti di natura procedurale e preliminare sopra evidenziati.

3.3. Convenienza economica

A tale riguardo, in via preliminare, si osserva che l'atto deliberativo, richiamando le analisi effettuate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 14 del dlgs 201/2022, illustra le ragioni alla base della scelta di gestire il servizio *in house*, avendo riguardo anche agli esiti della valutazione comparativa con le altre due opzioni operative (società mista o ricorso al mercato)¹, nei termini riportati nella seguente tabella.

¹ Vengono riferiti, in particolare, a) i peculiari poteri riservati all'Amministrazione dallo Statuto, per il tramite del controllo analogo congiunto, che consentirebbero *"al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio"*; b) la circostanza che *"la società, che andrà a prendere in carico il servizio, si ritiene un soggetto del tutto idoneo, atteso che già lo gestisce da anni anche per conto dei comuni di Albano Laziale, Genzano di Roma, Velletri e Lariano per un totale di circa 130.000 abitanti, in un territorio che presenta caratteristiche orografiche difformi in Comuni che si distinguono per dimensione e densità abitativa"*; c) *"il rafforzamento del patrimonio comunale da intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli assets, oltre che un Know how in continua crescita della società pubblica"*; d) l'ottimizzazione *"delle sinergie sistemiche a tutto vantaggio - in termini economici finanziari- della stessa società e dell'Amministrazione, con conseguenti e*

La valutazione complessiva sulle tre modalità gestionali indica la seguente valutazione finale:

House providing	punti + 19
Società mista	Punti + 4
Affidamento esterno	punti + 12

Fonte: relazione ex art. 14 dlgs 201/2022.

Viene dato atto, inoltre, che nessuna delle società - ad oggi - partecipate dall'Ente svolge attività analoghe o simili a quelle che saranno svolte dalla futura società (art. 20 TUSP).

SITUAZIONE ANNO 2022	% partecipazione	Natura	Oggetto
Acea Ato 2 S.p.A.	0,0000027%	Società Partecipata	servizi pubblici locali: ciclo idrico integrato
Consorzio Industriale del Lazio	0,36%	Consorzio	Azioni a favore di insediamento di nuove imprese
ASMEL CONSORTILE S.C.S.R.L. azioni	0,301%	Società Partecipata	Centrale di Committenza Unica
ASP - AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE.	0,2%	Agenzia	In liquidazione
CONSORZIO SISTEMA CASTELLI ROMANI - SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E TURISTICI	3,74%	Consorzio	Gestione biblioteca comunale e servizi culturali

Fonte: delibera consiliare n. 50/2023

Avendo riguardo ai parametri di efficienza, efficacia ed economicità della scelta gestoria, nel provvedimento all'esame risultano illustrate le ragioni per cui il nuovo modello operativo, consentirebbe una riduzione di sprechi, di costi superflui e di

diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini - utenti; e) la massimizzazione "delle economie di scala, in termini di efficienza ed economicità, non potrà che generare un sicuro miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza in termini di soddisfazione qualitativa"; f) " il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

tempi di esecuzione² (efficienza), una migliore qualità dei servizi all'utenza³ (efficacia) ed una maggiore economicità del servizio.

In particolare, con riferimento a tale ultimo parametro, nella delibera consiliare viene dato atto che *"l'economicità del futuro affidamento è rinvenibile: a) nell'incremento dei contributi Conai. Il nuovo servizio, infatti, dovrà prevedere la modifica della tipologia di raccolta da Misto leggero (Plastica e Metallo) ad imballaggio in Plastica e da imballaggio in vetro, in multimateriale pesante (Vetro e Metallo), al fine di favorire un possibile incremento dei contributi Conai, anche alla luce dei nuovi adeguamenti sui contributi rilasciati dai consorzi di filiera; b) nella riduzione del costo totale del servizio pro-capite dagli attuali € 177,18 (superiore anche alla media regionale che, in un campione di 192 comuni (dati ISPRA) del Lazio, risulta essere 169,98 €/ab. x anno) a 146,98 (Euro/ab. per anno)".*

Tale informazione va letta in combinato disposto con la precisazione effettuata in sede istruttoria in merito al costo complessivo annuo del servizio.

L'ente ha, infatti, precisato che *"a fronte di un canone mensile attuale del servizio attualizzato ISTAT pari a € 150.000,00 (annuale € 1.800.000,00), giusta determina di proroga n. 736 del 13/12/2023, quello offerto dal nuovo gestore sarà di € 157.000,00 (annuale € 1.885.000,00) a fronte, però, di consistenti investimenti e migliorie oggi assenti, così come dettagliatamente indicati nel Piano Industriale, predisposto sulla base degli indirizzi dell'Ente con delibera di G.C. n. 101/2023 (cfr. pag. 30, gli "Obiettivi strategici e miglioramento della qualità del servizio)".*

Sempre in termini di rapporto costi/benefici scaturenti dalla nuova gestione (sotto il profilo dell'economicità) l'Ente ha prospettato, come valore aggiunto del nuovo

² In particolare, si dà atto che il Piano industriale presentato dalla Società, nel recepire le specifiche esigenze comunicate dall'Ente al RUP, prevede a) l'informatizzazione del centro comunale di raccolta; b) la messa in funzione del centro di riuso; c) il potenziamento dell'attuale servizio di spazzamento meccanizzato per alcune aree sensibili del territorio attualmente non raggiunte dal servizio; d) il potenziamento dell'attuale flotta dei mezzi; la modifica dell'attuale calendario di raccolta garantendone anche l'apertura domenicale ed in caso incrementare le attuali ore settimanali; l'utilizzo di fototrappole di ultima generazione ad uso professionale, che potranno essere installate a seconda dell'esigenza nei punti che verranno opportunamente individuati di concerto con il Gestore. Inoltre, al fine di scongiurare e/o limitare il proliferare di micro-discardie sul territorio, soprattutto sulle aree esterne del centro abitato, viene prevista l'attivazione del servizio notturno su un perimetro opportunamente individuato; nonché una nuova campagna di sensibilizzazione / informazione sulle novità richieste.

³ Viene riferito che dall'analisi della carta di servizi della società, pubblicata sul sito della stessa, che: a) in ordine ai risultati raggiunti sulla raccolta differenziata nei comuni dove attualmente gestisce, dal 2017 al giugno 2023 la % è aumentata dal 68 all'80%; b) il potenziamento dei servizi di igiene urbana nei comuni associati serviti, con particolare attenzione: al recupero massimo di tutte le frazioni merceologiche; alla prevenzione dell'inquinamento; ai processi ed alla valutazione dei rischi; - alla tutela del patrimonio ambientale, della salute e della sicurezza

affidamento, l'incremento della percentuale di raccolta differenziata, che passerebbe - in virtù degli investimenti prospettati nel Piano industriale proposto dalla Società - dall'attuale percentuale del 76% a circa l'80%.

Viene riferito, inoltre, che alla luce del particolare regime "in house" del servizio, si conseguirebbero delle economie di scala "in ragione della riduzione dei costi medi di produzione, dovuti all'aumento del volume di produzione del fatturato"⁴.

3.3.1 Costi del "nuovo" servizio

Come già rilevato, nell'ambito della relazione ex art. 14 del dlgs 201/2022 viene precisato che a fronte di un attuale costo del servizio pro-capite pari a 177,18 euro, il valore del servizio proposto dalla Volsca Ambiente (considerato anche tutta una serie di nuovi servizi che saranno offerti) sarà pari a 1.885.523,06 €/anno IVA esclusa. Viene riferito, in particolare, che "Utilizzando sempre la metodologia di calcolo dell'ISPRA nella sezione *Catasto Rifiuti*, i valori sopra indicati per Lanuvio assumerebbero i valori sottoindicati:

- Costo totale del servizio pro-capite 146,98 (Euro/ab. per anno) IVA esclusa
- Costo per Kg di rifiuto (produz.2022) 38,02 (€cent/Kg per anno) IVA esclusa "

Lanuvio	12.828	146,98	38,02	Volsca Ambiente
---------	--------	--------	-------	-----------------

Fonte: Relazione ex art. 14 dlgs 201/2022

Si specifica, inoltre, che lo "Per lo svolgimento dei servizi affidati il gestore percepirà i corrispettivi previsti ed approvati dall'Amministrazione Comunale ed inseriti nel contratto di servizio, tenendo conto in particolare:

- dei canoni annui fissati per le prestazioni a corpo;
- dei ricavi derivanti dalla cessione a terzi dei rifiuti recuperabili".

⁴ Cfr. nota di risposta del 14 dicembre 2023. In tale sede viene dichiarato, in particolare, che "che a fronte di una percentuale di raccolta differenziata che ad oggi si attesta (in fase di stallo) intorno al 76%, questa Amministrazione aderendo alla società Volsca, mediante la sottoscrizione di azioni, trattandosi di una Società Partecipata, a totale capitale pubblico, già operante in una vasta area territoriale limitrofa (Velletri, Albano Laziale, Lariano e Genzano di Roma), ai fini dell'affidamento del servizio pubblico di igiene urbana secondo il modello c.d. in house providing intende operare nella prospettiva di implementare un progetto gestionale che (anche attraverso adeguati investimenti che saranno fatti dalla società come indicati nei documenti allegati), sarà in grado di assicurare il raggiungimento di performance di recupero analoghe a quelle già raggiunte in altri Comuni da tempo serviti, intorno all'80%. Risultato già raggiunto dalla Volsca Ambiente nel Comune di Genzano di Roma, nei primi 12 mesi di svolgimento del servizio (settembre 2021 - settembre 2022: dal 69% al 78%)".

Viene riferito, inoltre, che “Successivamente al primo anno, compreso l’eventuale periodo di rinnovo/proroga, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione definito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) coerenti con il Modello Tariffario (MTR) vigente (allegato alla Delibera n. 363/2021 o successive modifiche), ovvero, in difetto di tali provvedimenti, sulla base del tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi (a partire dal mese di stipula del contratto) dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI).”

In sede istruttoria, l’Ente ha precisato che tutti i costi del servizio sono remunerati nell’ambito del corrispettivo pattuito e che in caso di minori contributi Conai, i relativi oneri non graveranno sul bilancio dell’Ente ma sull’utile netto della Società.

Viene specificato, in particolare, che “il costo annuo di € 1.885.523,06 indicato in delibera e nella relazione è il corrispettivo che il Comune andrà a corrispondere alla società per la gestione del servizio. Importo che, sommato all’importo dei contributi in favore della società, corrisponde al valore della produzione (totale € 1.948.523,06. Voce A del Conto Economico). L’importo di € 1.945.523,06 riportato a pag. 29 del PEF, invece, è il totale del costo annuo della società (comprese le tasse), di cui netto € 1.907.523,06 (Voce B del Conto economico). Nella documentazione trasmessa sono stati riportati due importi diversi tra loro, da parte del Comune e della società, entrambi validi per quanto qui interessa (la differenza tra le due voci, determina l’utile netto per la società per gli anni di gestione del servizio affidato)”.

Qui di seguito si riporta la proiezione dei costi del servizio a carico del Comune (che corrispondono ai ricavi della Società), al lordo dei contributi CONAI, negli esercizi di durata dell’affidamento (2024-2028) ed i relativi costi del servizio a carico della Società. Il differenziale *post* imposte rappresenta l’utile netto, destinato agli oneri per la sicurezza.

Il tutto nei termini riportati nella seguente tabella estratta dal Piano economico finanziario 2024-2028 presentato dalla Società ed allegato alla delibera all’esame.

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO ENTRATE - RICAVI					
DESCRIZIONE	TOTALE 2024	TOTALE 2025	TOTALE 2026	TOTALE 2027	TOTALE 2028
CANONE MENSILE NETTO 157.126,92	1.885.523,06	1.885.523,06	1.885.523,06	1.885.523,06	1.885.523,06
DELEGHE	63.000,00	65.000,00	68.000,00	72.000,00	77.000,00
(A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.948.523,06	1.950.523,06	1.953.523,06	1.957.523,06	1.962.523,06

(B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.907.523,06	1.907.523,06	1.907.523,06	1.907.523,06	1.907.523,06
96/0000/0000 - IMPOSTE/TASSE	38.000,00	38.039,00	38.097,51	38.175,52	38.273,03
TOTALE COSTI	1.945.523,06	1.945.562,07	1.945.620,57	1.945.698,58	1.945.796,09
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.948.523,06	1.950.523,06	1.953.523,06	1.957.523,06	1.962.523,06
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.907.523,06	1.907.523,06	1.907.523,06	1.907.523,06	1.907.523,06
UTILE ANTE IMPOSTE	41.000,00	43.000,00	46.000,00	50.000,00	55.000,00
TASSE	38.000,00	38.039,00	38.097,51	38.175,52	38.273,03
UTILE NETTO	3.000,00	4.961,00	7.902,49	11.824,48	16.726,97
di cui ONERI DELLA SICUREZZA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Fonte: PEF 2024-2028

Sempre secondo quanto riferito dall'Ente, i ricavi alla vendita dei materiali sia verso privati che relativi ai consorzi di filiera spettano alla Società.

A tale riguardo, viene specificato che *“Rispetto al corrispettivo annuo, l'incidenza dei ricavi attesi dalla cessione a terzi dei rifiuti recuperabili è pari a circa il 3%”* e che *“tali ricavi permetteranno non solo di coprire i costi di gestione, ma anche di incrementare il valore della produzione permettendo così l'implementazione di investimenti volti al continuo miglioramento del servizio, nel rispetto di quanto indicato nella Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 02/08/2023”* (cfr. nota di risposta del 14 dicembre 2023).

3.4. Sostenibilità finanziaria

Come anticipato, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito di sostenibilità finanziaria occorre avere riguardo alla complessiva operazione, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

In particolare, sotto il profilo oggettivo, l'Amministrazione dovrà aver verificato la capacità della società di esercitare l'attività d'impresa (art. 2082 cod.civ.) garantendo *“in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale”* (SSRR deliberazione n. 16/2022/QMIG, cit.).

A tale fine, vengono in rilievo i criteri utilizzati nel settore privato, con specifico riferimento alla logica aziendalistica.

In quest'ottica l'atto deliberativo deve dare atto degli approfondimenti svolti, in termini di analisi di fattibilità dell'attività che si intende avviare o proseguire con lo specifico strumento societario individuato (*business plan* o verifiche equipollenti).

Nel caso di acquisto di partecipazioni, come nella fattispecie che ci occupa, occorre che venga fornito un quadro della società in cui si intende investire, che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi.

Sotto il profilo soggettivo, l'operazione deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione precedente, avendo riguardo – in particolare – alla compatibilità degli oneri connessi all'operazione, anche in via prospettica, con gli strumenti di bilancio e con le dinamiche di gestione dei relativi equilibri.

In quest'ottica assumono rilievo anche gli oneri indiretti o latenti conseguenti all'acquisizione della qualità di socio, anche avendo riguardo alle perdite, stimabili in prospettiva ed ai correlati accantonamenti che l'Ente sarà tenuto a fare ai sensi dell'art. 21 TUSP.

3.4.1 Sostenibilità finanziaria in chiave oggettiva

Dai documenti in atti, risulta che Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ("Volsca Servizi") è stata costituita per effetto di scissione parziale della Volsca Ambiente S.p.A. ("Volsca Ambiente"), effettuata in esecuzione del concordato preventivo n. 6/2009 della medesima Volsca Ambiente, omologato dal Tribunale di Velletri in data 8 novembre 2010⁵.

La compagine sociale al 31.12.2022 risulta la seguente (cfr. nota integrativa bilancio 2022):

- Comune di Velletri (45,566%),
- Comune di Albano Laziale (45,562%),

⁵ A tale riguardo, nell'ambito della sentenza della Corte di Appello di Roma del 2 febbraio 2022, viene riportata la seguente ricostruzione in fatto: "In data 22 dicembre 2009, la V.A. s.p.a. presentava al Tribunale di Velletri domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Per quel che interessa in questa sede, il piano concordatario prevedeva l'esecuzione, subordinatamente alla omologazione della proposta, di una scissione parziale della società ricorrente, scissione da attuarsi mediante costituzione della società beneficiaria, V.A. s.p.a., che avrebbe proseguito, mantenendo i medesimi livelli occupazionali, l'attività della scissa, consistente, tra l'altro, nella raccolta e nel trasporto di rifiuti solidi urbani nei comuni interessati. Alla società beneficiaria, oggi convenuta, venivano attribuiti, quali elementi attivi, le attrezzature, i mezzi e i beni strumentali, necessari per la prosecuzione dell'attività; la proprietà di un immobile sito in V., Contrada L.; i crediti nei confronti del Comune di Albano Laziale, dell'INPS e delle società di leasing. Alla medesima società beneficiaria venivano attribuiti, quali elementi passivi, tutti i rapporti di lavoro subordinato con il personale già alle dipendenze della V.A. s.p.a.; tutti i rapporti con i fornitori strategici; i debiti verso gli anzidetti fornitori strategici. Al contrario, era previsto che, a seguito dell'operazione di scissione, sarebbero rimasti in capo alla V.A. s.p.a.: le rimanenti immobilizzazioni materiali, i crediti e le liquidità di cassa (per un valore di complessivi € 23.109.798,00); gli ulteriori rapporti e debiti, diversi dai rapporti di lavoro subordinato (e relativi debiti, anche connessi) e dai rapporti con i fornitori strategici (e relativi debiti). Veniva, altresì, previsto l'obbligo di pagamento, da parte della neo-costituita V.A. s.p.a. in favore della V.A. s.p.a. dell'importo di complessivi € 2.595.383,92 (da eseguirsi in n. 72 rate mensili e garantito attraverso l'iscrizione di ipoteca sull'immobile assegnato), per l'acquisizione del marchio."

- Comune di Lariano (5,879%),
- Comune di Genzano di Roma (2,993%).

Il capitale sociale è pari a 2.500.090,00, suddiviso in 29.000 azione, ciascuna del valore nominale di 86,21⁶.

Al fine di dimostrare la capacità della Società di sostenere finanziariamente il progetto, nell'atto deliberativo viene riferito che *"Il valore della produzione nel corso degli anni è aumentato di oltre il 25%, da € 12.835.993,00 (2017) a € 16.245.029 (2022). La dotazione organica invece da 169 Unità del 2017 a 223 nell'anno 2022 con un costo del personale che è passato da € 6.785.238 a € 9.278.727, in linea con l'implementazione dei servizi e dell'aumento del fatturato. L'equilibrio economico viene rilevato dalla lettura degli indicatori economici al 31/12/2022 "in termini di economicità, efficacia quale grado di rispondenza tra input e output desiderati e di efficienza quale rapporto tra input e output effettivi"*.

In sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha precisato, inoltre, che *"L'incasso diretto delle deleghe ANCI CONAI darà origine a Ricavi dinamici, legati alle quantità e alla qualità dei rifiuti, che in parte potranno essere utilizzati a copertura dei costi di gestione attuali e in parte potranno essere restituiti all'Ente, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'affidamento"*.

Dall'esame del Piano economico finanziario 2024-2028 predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4, del dlgs 201/2022, nonché dei bilanci e dei documenti a questi allegati (2018-2022), è emerso quanto segue.

L'utile di esercizio, dopo le imposte, passa da 1,2 milioni del 2017 a 463 mila euro del 2022, rilevando un decremento rispetto al 2017 ma un consistente incremento rispetto al 2020 e 2021, pari rispettivamente a 46 mila euro nel 2020 e a 119,5 mila euro nel 2021. Dalla Relazione semestrale al 30 giugno 2023, l'utile di esercizio risulta pari 269.492.166.477, in aumento rispetto al corrispondente dato al 30 giugno 2022 (pari a 166.477). Nell'ambito del PEF, si dà atto - inoltre- del progressivo rafforzamento patrimoniale, nei termini riportati nella seguente tabella

⁶ Nell'atto di scissione, stipulato a Rogito del Notaio Francesco Maria de Iorio (Rep. 175- Racc. 128), in data 15 dicembre 2010 viene riportato che il "progetto, così come rettificato, dispone l'assegnazione alla società Volsca Ambiente e servizi spa di consistenza patrimoniale per un netto complessivo Euro 2.595.383,92 da imputarsi come segue: quanto a Euro 2.500.090,00 a capitale sociale; quanto a euro 95.292,92 a riserva legale".

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CAPITALE	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090
RISERVE DI RIVALUTAZIONE				1.422.955	1.422.955	1.422.955
RISERVA LEGALE	43.189	101.913	134.459	139.485	141.820	147.796
RISERVE STATUTARIE	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294
ALTRE RISERVE						
- Straordinaria	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390
- Arr.			1	1	2	
TOTALE ALTRE RISERVE	95.390	95.390	95.391	95.391	95.392	95.390
UTILI PORTATI A NUOVO	345.943	1.437.652	2.056.021	2.151.523	2.195.882	2.309.427
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.174.485	650.915	100.528	46.694	119.520	463.530
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.254.391	4.881.254	4.981.783	6.451.432	6.570.953	7.034.482

Fonte: PEF ex art. 17, comma 4, dlgs 201/2022

Dalle informazioni riportate nella nota integrativa al bilancio 2022, risulta che "la voce Riserva di rivalutazione è stata costituita al 31.12.2020 ai sensi dell'articolo 110 del DL 104 del 14.08.2020 ("Decreto Agosto") in seguito al maggior valore attribuito nella rivalutazione dell'immobile sito nel Comune di Albano Laziale⁷.

L'immobile, il cui costo storico di acquisto era di euro 791.786, è stato rivalutato con applicazione dei valori OMI sino a euro 2.258.750.

L'incremento di rivalutazione è stato così determinato nel bilancio al 31.12.2020 ed è stato iscritto nella posta del patrimonio netto Riserva di rivalutazione dedotta l'imposta di rivalutazione pari ad euro 44.008,93.

⁷In tale sede viene specificata la composizione della rivalutazione effettuata, nei seguenti termini:

- per euro 28.692 ai lavori di adeguamento così come previsto dal Piano Acquisti, al fine di rendere la struttura idonea a soddisfare le esigenze tecnico/operative aziendali;
- per euro 8.750 a costi sostenuti per la sistemazione urbanistica;
- per euro 1.466.964,34 per la rivalutazione sia ai fini civili che fiscale.

Viene precisato, altresì, che "L'adeguamento del costo storico di acquisto è stato allineato al corrente valore di mercato complessivamente determinato in euro 2.258.750".

Valore di mercato	Euro 2.258.750,00
Costo storico complessivo	(Euro 791.785,66)
Valore rivalutazione	Euro 1.466.964,34

Fonte: nota integrativa bilancio 2022

I crediti al 31.12.2022 sono pari 2.237.569 in riduzione, per l'importo di 466.482, rispetto al 2021 (pari a 2.704.051).

Di questi crediti, euro 1.738.819 sono vantati nei confronti dei Comune Soci per corrispettivi da versare in attuazione dei rispetti contratti di servizio. Il tutto come di seguito riportato.

COMUNE DI GENZANO DI ROMA	746.089
COMUNE DI VELLETRI	466.054
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	419.960
COMUNE DI LARIANO	106.717
TOTALE CREDITI V/COMUNI SOCI	1.738.819

Fonte: nota integrativa bilancio 2022

Secondo quanto riportato in nota integrativa "È stata effettuata la riconciliazione analitica con conferma esterna tra i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti degli Enti Soci ai sensi dell'art.11 comma 6 lettera J del D.L. gs 118/2011 senza che siano state rilevate discordanze con riferimento ai singoli rapporti contrattuali".

Le disponibilità liquide al 31.12.2022 sono pari a 3.417.333 con una variazione in aumento di euro 1.032.322 rispetto al corrispondente importo 2021 (pari a euro 2.385.011).

DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.12.2022	31.12.2021
BANCA - POPOLARE EMILIA ROMAGNA BPER	1.074.007,42	986.634
BANCA - BCC COLLI ALBANI	2.341.829,23	1.396.087
TOTALE DEPOSITI BANCARI E POSTALI	3.415.836,65	2.382.721
DENARO E ALTRI VALORI IN CASSA (CARTE PREPAGATE)	1.496,04	2.290
TOTALE	3.417.333	2.385.011

Fonte: nota integrativa bilancio 2022

In proposito, viene precisato che "Il saldo del conto "Banca - BCC Colli Albani" comprende il versamento a titolo di rimborso di euro 1.161.043 in data 16/03/2022 da parte della Banca Popolare del Lazio alla Volsca Ambiente e Servizi Spa, in conseguenza della sentenza n. 712-2022 del 31 Gennaio 2022 della Corte di Appello di Roma II sezione" (sul punto si veda infra).

La situazione debitoria evidenzia, nel totale, un trend in leggera decrescita tra 2017 ed il 2022, passando da circa 3,6 mln del 2017 a circa 3,5 mln di euro del 2022. In particolare, risultano in diminuzione i debiti verso i fornitori, i debiti tributari e verso gli istituti di previdenza, nonché i debiti per il TFR verso i dipendenti; mentre si registra un aumento per i debiti "verso le finanziarie -cessione del 5°" e , in misura pari a quasi il doppio, per la voce "altri debiti" (quest'ultima passa da 739 mila euro del 2017 a circa 1,4 mln del 2022).

SITUAZIONE DEBITORIA						
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
TOT. FORNITORI	1.494.490	2.141.609	1.312.755	1.433.328	1.450.474	1.381.020
DEBITI V/ FINANZIARIE - CESSIONI DEL 5°	8.409	6.276	7.824	8.138	15.716	12.321
DEBITI TRIBUTARI	317.535	67.375	124.454	183.758	150.478	127.645
DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZA	590.212	635.607	665.628	695.613	237.662	255.829
ALTRI DEBITI	739.200	797.772	827.312	2.555.083	1.363.490	1.373.679
F.DO TFR DIPENDENTI	434.905	405.414	389.134	364.831	337.626	339.792
TOTALE DEBITI	3.584.751	4.054.053	3.327.107	5.240.751	3.555.446	3.490.286

Fonte: PEF ex art. 17, comma 4, dlgs 201/2022

Nel dettaglio la voce "altri debiti" al 31.12.2022 è composta dalle seguenti voci, entro ed oltre i 12 mesi.

DESCRIZIONE	ENTRO 12 MESI
DEBITI V/DIPENDENTI	202.144
DEBITO PER FERIE PERMESSI FESTIVITA' DELL'ANNO	200.579
DEBITO RISULTATO DI GESTIONE	170.000
DEBITO PER FERIE E PERMESSI ANNI PRECEDENTI	106.735
DEBITO RISULTATO DI GESTIONE AUTISTI	50.000
DEBITI PER INTERESSI LEGALI MARCHIO	30.642
SOCI RIMBORSO CAPITALE	24.053
DEBITO INCENTIVI ART.113 D.LGS 50/2016	20.340
DEBITI V/FASDA	6.395
SOCI C/UTILI - DIVIDENDI ANZIO	3.652
DEBITO AFFITTO ALBANO DELLA'NNO	2.297
RITENUTE SINDACALI	2.262
DEBITI V/AMMINISTRATORI CDA DELL'ANNO	2.240
DEBITI V/BPER PER CARTE PREPAGATE	800
TOTALE	822.141
DESCRIZIONE	OLTRE 12 MESI
DEBITO V/FONDO DI TESORERIA INPS TFR	514.798
DIPENDENTI C/TRANSAZIONI APER.2010	21.000
DEBITI V/GUIDALDI ANNO 2011	15.740
TOTALE	551.538
TOTALE DEBITI ENTRO E OLTRE I 12 MESI	1.373.679

Fonte: nota integrativa bilancio 2022

Il fondo per rischi ed oneri al 31.12.2022 è pari a 708.382, in aumento di 515.522 rispetto al 2021 (pari a 192.860).

Secondo quanto riportato in nota integrativa " Tale voce comprende la rilevazione di fondi per passività potenziali ed ha subito una variazione in aumento rispetto all'anno precedente pari ad euro 515.522."

In proposito si precisa che "È stato istituito il fondo Rischi contenzioso verso la Banca Popolare del Lazio pari a euro 580.521,30; a fronte dell'accantonamento sono stati iscritti crediti per imposte anticipate"⁸.

⁸ Cfr. nota integrativa bilancio 2022. In proposito, viene specificato quanto segue:"

- in data 02/02/2022 è stata pubblicata la sentenza n. 712-2022 del 31 gennaio 2022 della Corte di Appello di Roma II sezione specializzata in materia di impresa avverso la sentenza n. 5403/2020 del Tribunale di Roma sez. XVI pubblicata il 24/03/2020 che accoglieva l'appello promosso nell'interesse della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. avverso la Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. P.a., riformando integralmente la pronuncia di primo grado;
- in data 16/03/2022, in conseguenza della sentenza n. 712-2022 del 31 Gennaio 2022 della Corte di Appello di Roma II sezione, la Banca Popolare del Lazio ha restituito alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. le somme precedentemente incassate pari ad euro 1.161.043 in virtù della sentenza di primo grado;
- in data 29/07/2022 è pervenuta attraverso il legale incaricato, Avv.to Giorgio Lener, la comunicazione del deposito in data 28/07/2022 del ricorso da parte della Banca Popolare del Lazio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello del 02/02/2022 che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande dell'Istituto di credito poste avverso la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. in data 07/10/2022 è stato presentato controricorso presso la Corte di Cassazione avverso la Banca Popolare del Lazio per il tramite del difensore nominato, Avv.to Lener."

Fermo quanto sopra, nell'ambito del PEF 2024-2028 al fine di dare evidenza della solidità finanziaria ed economica della Società, viene riferito che " Nel 2022 – come negli esercizi precedenti - gli indici di struttura primario (corrispondente al rapporto tra Patrimonio netto ed attivo immobilizzato) e secondario (corrispondente al rapporto tra le fonti di mediolungo termine – patrimonio netto + passivo consolidato - e l'attivo immobilizzato) presentano entrambi un valore maggiore di 1, il che attesta come il livello crescente del patrimonio netto consenta di assicurare la copertura degli impieghi rappresentati dall'attivo immobilizzato e anche in parte di quelli rappresentati dal capitale circolante.

Ciò comporta che già solo il patrimonio netto risulta sufficiente a coprire gli investimenti (attivo immobilizzato) nel rispetto del principio di coerenza temporale tra fonti e impieghi in base al quale gli impieghi di medio-lungo termine dovrebbero essere finanziati con fonti di medio-lungo termine.

Gli indici finanziari rappresentati dall'indice di tesoreria primario (dato dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti) e secondario (dato dal rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e le passività correnti) si confermano positivi come negli anni precedenti ed entrambi maggiori di 1."

Alla luce di quanto sopra, viene attestato che "l'azienda è capace di far fronte alle proprie obbligazioni di breve termine con le disponibilità finanziarie ed i crediti di breve termine, rispettando la coerenza temporale di fonti ed impieghi. Questo indice è rilevante anche ai fini della valutazione di eventuali squilibri finanziari nell'ambito delle previsioni contenute nel codice della crisi di impresa".

Infine, in ordine alla capacità della Società di garantire la continuità aziendale, sempre nell'ambito del PEF viene attestato che "tutti i principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali siano in costante rafforzamento e miglioramento". Nello specifico, si evidenzia che "Non sono state subite perdite economiche che abbiano eroso il patrimonio netto; la società – anche considerata la natura della Proprietà – reinveste sistematicamente gli utili conseguiti talchè il patrimonio netto è pari a 2,6 volte il capitale sociale iniziale; la società ha realizzato utili in ciascun esercizio sin dal 2010. Il Collegio sindacale nella propria attività non ha rappresentato dubbi sulla continuità aziendale e segnalato criticità a tal riguardo né risulta aver ricevuto le segnalazioni previste dal D.L. 118/2021. I principali (e comunemente adottati) indici finanziari e reddituali presentano risultati positivi non solo su base annuale ma

su base storica avendo osservato come sin dal 2013 gli indici regolarmente analizzati non presentino criticità. Gli indicatori di crisi non quantitativi più comunemente applicati non risultano verificati. Non si sono manifestati fattori di crisi interna o esterna. La società opera sostanzialmente su basi coperte e non ricorre ad indebitamento bancario o finanziario; i debiti rilevati in bilancio sono correlati al funzionamento ed all'operatività".

Alla luce di quanto sopra, allo stato degli atti, nei limiti delle verifiche effettuabili ai fini di cui al comma 3 dell'art. 5 del TUSP, le valutazioni effettuate dall'Ente in ordine alla sussistenza del requisito di sostenibilità finanziaria in chiave oggettiva, si presentano conformi ai parametri come sopra enucleati dalla giurisprudenza contabile.

Si richiama, al contempo, l'attenzione su alcuni fattori suscettibili di incidere, in futuro, sul mantenimento di tale requisito.

Ci si riferisce, tra gli altri, ai crediti verso i Comuni Soci per corrispettivi ancora da versare, alla composizione della voce "altre debiti" quasi raddoppiata rispetto all'esercizio 2021 ed al rischio connesso alla causa pendente in Cassazione, giusto ricorso presentato dalla Banca Popolare del Lazio.

3.5. Sostenibilità finanziaria in chiave soggettiva

Come anticipato, avendo riguardo al profilo soggettivo del requisito di sostenibilità finanziaria, si è reso necessario effettuare un supplemento istruttorio, funzionale a verificare se e, nel caso, secondo quali termini l'Ente abbia adeguatamente valutato gli effetti della complessiva operazione, sul proprio bilancio e sui relativi equilibri.

All'esito dei riscontri pervenuti, si è rilevato quanto segue.

Il prezzo di acquisto dell'1% del capitale sociale è pari a 65.708,20, (pari a 290 azioni) assumendo a parametro il patrimonio netto al 31/12/2021.

Tale importo risulta stanziato nel bilancio di previsione 2023 ed impegnato, con esigibilità a valere sul 2024.

Non risultano costi di gestione della partecipazione, ulteriori rispetto a quelli già sostenuti dall'Ente per le partecipazioni attualmente detenute, e ciò in quanto " il controllo sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147- quater TUEL viene effettuato dal Comune di Lanuvio avvalendosi anche della struttura interna preposta alle partecipazioni

societarie con la collaborazione dei rappresentanti dell'Ente stesso, senza quindi ulteriori oneri rispetto a quanto già previsto nel corrispettivo”.

Inoltre, alla luce dei dati economici- finanziari e patrimoniali della Società come sopra riportati nel Piano economico finanziario, l'Ente evidenzia la bassa probabilità del rischio di accantonamenti in bilancio ai sensi dell'art. 21 TUSP.

Fermo quanto sopra, si è comunque impegnato a “monitorare adeguatamente l'attività gestionale e contabile della partecipata affinché vengano attuati prontamente interventi atti a consentire il permanere di un risultato economico non negativo”⁹.

Avendo riguardo alla copertura finanziaria dei costi del servizio si rileva quanto segue. Nell'ambito della delibera 50/2023, viene riferito che i costi del contratto di servizio saranno interamente coperti dalla TARI.

Dalle analisi effettuate sui documenti di bilancio, è emersa una generale difficoltà nella riscossione, tra le altre, delle entrate da TARI, soprattutto in conto residui.

Nel periodo 2018-2022, si registrano le seguenti scarse percentuali, con un trend in peggioramento anche per le riscossioni in conto competenza.

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani										
	Residui attivi iniziali al 1 gen (RS)	Previsioni definitive competenza (CP)	Previsioni definitive cassa (CS)	Riaccantonamento residui attivi (R)	Accertamenti (A)	Riscossioni c/competenza (RC)	Riscossioni c/residui (RR)	% Riscossioni c/residui (RR)	% Riscossioni c/competenza (RC)	
2022	4.861.219,33	2.259.880,40	6.750.829,60	- 230.049,61	2.122.343,34	1.256.257,33	540.178,87	11,1%	59,2%	
2021	4.942.428,92	2.305.934,84	6.638.294,18	- 191.735,02	2.395.242,09	1.355.413,62	929.303,04	18,8%	56,6%	
2020	3.739.443,17	2.351.615,41	5.487.120,33	-	2.327.488,10	931.306,84	193.195,51	5,2%	40,0%	
2019	3.379.042,96	2.280.182,65	5.055.102,62	-	2.134.595,75	1.501.705,16	272.490,38	8,1%	70,4%	
2018	3.098.017,34	2.225.090,13	4.929.225,86	- 199.797,84	2.233.216,45	1.576.533,29	175.859,70	5,7%	70,6%	

Fonte dati di bilancio comune Lanuvio 2018-2022

In sede di riscontri istruttori, dopo aver illustrato le attività poste in essere al fine di efficientare la dinamica della riscossione¹⁰, l'Ente ha precisato che “il metodo tariffario approvato dall'Autorità regolatoria prevede che il piano economico finanziario approvato contenga le componenti di costo riconoscibili per ciascun anno, determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno (a-2). Eventuali scostamenti devono essere poi considerati nella determinazione della componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse che pone a

⁹ Cfr. nota di risposta del 14 dicembre 2023.

¹⁰ A tale riguardo ha precisato che “Proprio con finalità di recuperare i crediti vetusti posti a residuo in bilancio, con deliberazione n. 30 del 17 luglio 2023 il Consiglio comunale ha aderito alla possibilità offerta dal Decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 art. 17 bis approvando il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali (tributarie e patrimoniali) non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi. Alla scadenza del termine fissato al 30 novembre, l'ente ha acquisito n. 654 istanze di definizione e sta provvedendo all'istruttoria per consentire ai contribuenti di eseguire il versamento entro il 31 gennaio 2024”.

confronto i costi ricalcolati riferiti all'anno (a-2) con i ricavi di effettiva competenza, garantendo la totale copertura dei costi del servizio con l'entrata tariffaria".

Viene ulteriormente specificato che "al fine di salvaguardare la stabilità delle casse dell'ente, il Comune ha provveduto ad accantonare un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità come previsto dalle norme contabili vigenti. Ciò determina che, nelle more dell'attività di riscossione, la totale copertura dei costi è garantita dal bilancio comunale".

Dalla documentazione trasmessa (prospetti attività di riscossione TARI 2019-2021) risulta confermata la bassa percentuale di incasso.

Risulta, al contempo, che lo FCDE accantonato nel rendiconto 2022 "sterilizza" entrate da TARI per l'89,27% del relativo importo.

TARSU-TIA-TARI

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2022	4.861.219,33	
Residui riscossi nel 2022	540.178,87	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	230.049,61	
Residui al 31/12/2022	4.090.990,85	84,16%
Residui della competenza	866.086,01	
Residui totali	4.957.076,86	
FCDE al 31/12/2022	4.424.935,68	89,27%

Fonte: Lanuvio nota di risposta 14 dicembre 2023

Avendo riguardo alle complessive risultanze di bilancio al 31.12.2022, dai documenti in atti (relazione sulla gestione 2022), risulta che nel rendiconto 2022 è stato accantonato nello FCDE un importo pari a circa 15 milioni, con residui attivi complessivi pari a circa 23,5 mln, di cui circa 16,7 mln da esercizi precedenti



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI LANUVIO

Esercizio: 2022 - Allegato a) Risultato di

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.715.623,75
RISCOSSIONI	(+)	3.364.436,83	11.175.212,23	14.539.649,06
PAGAMENTI	(-)	2.312.737,52	11.816.882,31	14.129.619,83
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.125.652,98
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.125.652,98
RESIDUI ATTIVI	(+)	16.606.153,93	6.912.786,07	23.518.950,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.763.732,14	3.405.445,44	5.169.177,68
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			141.395,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			3.068.691,99
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) (2)	(=)			18.265.337,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022

Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4)		14.918.891,76
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		4.967,00
Fondo contenzioso		1.000.000,00
Altri accantonamenti		15.951,29
	Totale parte accantonata (B)	15.939.810,05
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		218.108,63
Vincoli derivanti da trasferimenti		860.996,34
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		97.892,80
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	1.176.997,77
Parte destinata agli investimenti		
	Totale destinata agli investimenti (D)	68.822,39
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.089.707,21

Fonte: Relazione sulla gestione rendiconto 2022 - Comune Lanuvio

L'Ente riferisce di aver posto in essere, a partire dal 2019, un'importante attività di recupero dell'evasione tributaria che avrebbe incrementato anche le riscossioni a titolo di tassa sui rifiuti; il tutto nei termini riportati nella seguente tabella:

Anno riferimento	di	Somme (quota imposta) incassate
2020		€ 102.477
2021		€ 174.403
2022		€ 341.974
2023 (fino al 17/11)		€ 879.565

Fonte: Lanuvio nota di risposta 14 dicembre 2023

Alla luce di quanto sopra, pur prendendo atto del *trend* in miglioramento, alla luce dei prospetti forniti in ordine all'andamento degli incassi rispetto ai ruoli emessi (esercizi 2019-2021), si conferma la difficoltà dell'Ente nell'incasso delle entrate da TARI.

Tale circostanza risulta valutata dall'Ente e ritenuta superata anche in considerazione della "capienza" del risultato di amministrazione "parte disponibile" e del consistente accantonamento effettuato a titolo di FCDE.

Da quanto attestato dall'Ente, il servizio di raccolta rifiuti ad oggi affidato in appalto risulta più oneroso rispetto a quello che l'Ente prospetta di affidare *in house providing*, ai sensi della delibera in esame.

Per l'effetto, ai fini e nei limiti del perimetro del controllo espletato in questa sede, le difficoltà di riscossione della Tari non risultano elemento condizionante la scelta del nuovo modello di gestione.

Fermo quanto sopra, al fine di garantire la sostenibilità nel tempo degli oneri connessi al servizio di raccolta rifiuti nei termini sopra illustrati, si segnala la necessità di efficientare in maniera effettiva la riscossione delle entrate da TARI.

Tale esigenza risulta ancora più evidente, considerando la composizione della massa attiva e passiva del bilancio dell'Ente e, in particolare, il consistente differenziale tra residui attivi (pari a circa 23 mln) e residui passivi (circa 5 milioni) conservati nel rendiconto 2022, indice di possibili insussistenze nella massa attiva del bilancio.

Ai fini di completezza dell'analisi, sono stati verificati anche possibili oneri latenti ovvero passività potenziali connesse all'operazione.

A tale riguardo, sono venuti in rilievo due fattori.

Il primo inerisce al collegamento tra la Società Volsca Ambiente e Servizi SpA e la

società Volsca Ambiente Spa, oggi dichiarata fallita.

Il secondo ha per oggetto possibili oneri connessi al recesso anticipato dal contratto di servizio, in caso di innesto - nel sistema - di specifiche norme regionali, incompatibili con il la gestione del servizio nei termini prospettati nella delibera all'esame.

In ordine alla prima fattispecie, si osserva quanto segue.

La società Volsca Ambiente e Servizi SpA è nata dall'operazione di scissione parziale di Volsca Ambiente Spa, ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto dell'8 marzo 2010 dal Tribunale di Velletri, sezione fallimentare.

Sul punto, secondo i riscontri forniti, la società è stata dichiarata fallita con sentenza del 5 giugno 2017 (Fallimento n.64/2017)¹¹, per inadempimento del concordato preventivo.

Nei confronti della Società Volsca Ambiente e Servizi SpA, risulta pendente una causa - davanti alla Suprema Corte di Cassazione - attivata dalla Banca Popolare del Lazio, soccombente nel giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma.

Sul punto, la Società ha riferito che *"al momento della costituzione, la Volsca Servizi - beneficiaria della scissione "concordataria" - si era "vista" attribuire un patrimonio netto positivo pari ad € 2.595.383,92. Di conseguenza, conformemente alle previsioni del piano di concordato e ad integrazione, sia pur ab externo, (gli effetti de) della scissione, la Volsca Servizi, a mezzo di contratto in data 6 luglio 2011 concluso con la Volsca Ambiente, si è obbligata a "restituire" alla Volsca Ambiente l'anzidetto importo di € 2.595.383,92, maggiorato degli interessi (sub specie di corrispettivo per la cessione del marchio "Volsca Ambiente"); restituzione poi avvenuta pressoché per l'intero importo. La Banca Popolare del Lazio ("BPop"), asserendo di essere creditrice della Volsca Ambiente, ha sostenuto che la Volsca Servizi sarebbe responsabile, ai sensi dell'art. 2506-quater, ultimo comma, cod. civ., per i debiti della Volsca Ambiente, in quanto beneficiaria dell'attribuzione di un patrimonio netto positivo da scissione, nella già indicata misura di € 2.595.383,92. In vero, la richiamata disposizione codicistica statuisce, come noto, che <<Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore*

¹¹ E' stato riferito, in particolare, che lo stato di crisi, che ha condotto la Volsca Ambiente alla presentazione della domanda di concordato preventivo, sarebbe dovuto da un lato all'incaglio dell'ingente credito vantato dalla società nei confronti del Comune di Velletri [...] principale committente dell'azienda (il cui stato di dissesto era stato dichiarato con deliberazione del 15 ottobre 2009, dall'altro, dalla "(pre)esistenza di una situazione di "tensione" finanziaria a partire, quanto meno, dal 2005, con una gestione pressoché costantemente in perdita nel successivo lustro." E' stato riferito altresì che "il concordato della Volsca Ambiente è stato risolto per inadempimento, nonostante le deduzioni della società in ordine alla sopraggiunta carenza di liquidità per causa esogena, ossia per la mancata esecuzione tempestiva dei pagamenti dovuti dalla "gestione commissariale" del Comune di Velletri. Donde la dichiarazione di fallimento con sentenza del 5 giugno 2017 (Fallimento n. 64/2017)"

effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.>>. Tuttavia, proprio in ragione dell'avvenuta "restituzione", mediante il menzionato contratto, dell'importo corrispondente al riportato patrimonio netto positivo da scissione, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 712/2022 depositata il 2 febbraio 2022, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda della BPop. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione, il cui giudizio – nel quale Volsca Servizi si è costituita con controricorso – è tuttora pendente".

Al riguardo, la Società dichiara di aver costituito - in via prudenziale - un fondo rischio pari al 50% dell'importo richiesto.

Come già riportato, nel 2022 il fondo rischi è stato costituito per l'importo di circa 580 mila euro. Non si ha contezza degli atti di causa e, quindi, non è stato possibile verificarne la congruenza rispetto al rischio.

Il secondo elemento attenzionato ha avuto per oggetto i possibili oneri connessi alla risoluzione anticipata dal contratto da parte dell'Ente, in caso di sopravvenuta disciplina regionale incompatibile con l'affidamento in house del servizio alla Società.

Secondo quanto riferito dall'Ente, il contratto di affidamento *in house* avrà durata di 5 anni dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione ex art. 50, comma 6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, (Codice dei contratti pubblici).

Viene precisato, altresì, che la durata stimata per il nuovo affidamento ha tenuto conto dei costi annui per l'ammortamento delle attrezzature da fornire per la nuova gestione del servizio di igiene urbana, così come indicata dalla Delibera ARERA 443/2019.

Sul punto, nella delibera consiliare n. 50/2023 e nella correlata relazione ex art. 14, comma 3 del dlgs 201/2022, viene affermato che *"Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006) e prima della scadenza del periodo contrattuale, venisse affidato tramite gara il servizio di raccolta e spazzamento da parte dell'Ente sovraordinato, ovvero venisse esercitato, da parte del Presidente della Giunta Regionale, il potere sostitutivo di cui al comma 3 del ridetto art. 204, il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di*

spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore del gestore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente". (enfasi aggiunta)

Nell'ambito della relazione predisposta ai sensi dell'art. 14 del dlgs 201/2022 viene dato atto che "Al verificarsi di tale ipotesi troverà applicazione l'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, ovvero le prescrizioni dello schema di contratto tipo Arera, con particolare riferimento all'art. 22 "Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente".

A tale riguardo, in sede di riscontro istruttorio, l'Ente ha riferito che "L'ipotesi di risoluzione anticipata, ex lege (in ragione del subentro del gestore d'ambito) senza oneri a carico dell'Ente è stata prevista quale condizione essenziale nell'atto deliberativo di acquisto della partecipazione. Tale clausola andrà pedissequamente riportata nel contratto di servizio che andrà a stipularsi tra le parti. Al riguardo, anche in considerazione delle osservazioni di cui alla presente nota istruttoria, si rimette la nota trasmessa dalla società e acquisita dall'Ente (..)".

La nota - allegata al riscontro (allegato n. 5) - riporta la volontà irrevocabile della Società di accettare senza alcuna riserva l'inserimento nel contratto di servizio della clausola di risoluzione anticipata, con rinuncia "alla richiesta di risarcimento del danno, né indennizzo così come previsto dall'art. 201 e ss del dlgs 162/2006".

La Sezione prende atto del riscontro fornito, evidenziando che l'art. 201 del Dlgs 162/2006, citato nella dichiarazione della Società, è stato abrogato dal comma 186 bis dell'art. 2 della legge 191/2009¹², per l'effetto occorrerà che - in sede di contratto - sia prevista una rinuncia "tombale" ad indenni o risarcimenti, comunque non collegata a previsioni normative oggi abrogate.

4. Conclusioni

In conclusione, alla luce dell'analisi della documentazione in atti e nei limiti delle verifiche effettuate ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del dlgs 175/2016, è emersa la complessiva conformità dell'atto deliberativo a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del TUSP, nonché dagli articoli 4, 7 e 8 del medesimo articolato normativo,

¹² In particolare, ai sensi del suddetto comma viene previsto che "Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

nei termini enucleati ad oggi dalla giurisprudenza contabile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, nei termini e nei limiti indicati in parte motiva, ritiene l'atto deliberativo indicato in epigrafe, conforme ai termini ed ai parametri indicati ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP.

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Lanuvio, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

ORDINA

al Comune di Lanuvio di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio del 28 dicembre 2023.

La Relatrice

Vanessa Pinto

 VANESSA PINTO
CORTE DEI CONTI
29.12.2023 18:11:27 GMT+00:00

Il Presidente

Franco Massi

 FRANCO MASSI
CORTE DEI CONTI
29.12.2023 19:25:51 GMT+01:00

Depositato in Segreteria il 29 dicembre 2023

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Aurelio Cristallo

 AURELIO CRISTALLO
CORTE DEI CONTI
29.12.2023 20:27:39
GMT+01:00
